

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 624-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con Scambio di Lettere in pari data

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo in esame lo Stato italiano si fa carico degli indennizzi per gli espropri e le nazionalizzazioni che hanno colpito beni e proprietà di nostri connazionali in Etiopia e il Governo etiopico da parte sua dà un colpo di spugna sui gravami fiscali che pesano su cittadini o associazioni italiane i cui beni sono stati nazionalizzati. Così come, si scioglie il nodo delle garanzie offerte da cittadini italiani per impegni finanziari, prevalentemente di natura fiscale, di connazionali usciti dal Paese nei confronti dello Stato etiopico.

A compensazione forfettaria il Governo etiopico verserà in tre annualità all'ambasciata italiana di Addis Abeba (cominciando dall'anno finanziario successivo alla ratifica dell'accordo) 13.500 birr, pari a sei milioni e mezzo di dollari, da impiegarsi in Etiopia nel quadro dei programmi di cooperazione.

Detto così, appare un ben strano accordo, dovendo lo Stato italiano pagare indennizzi per altrui nazionalizzazioni ed essere ripagato con una somma a favore del paese nazionalizzatore. Assai meno strano, ove si facciano alcune considerazioni: la prima, è che in base alla legge n. 16 del 26 gennaio 1980, cittadini enti e società italiane titolari di beni perduti in territori un tempo a sovranità del nostro Paese hanno diritto a chiedere un risarcimento al Governo nazionale. Sicchè l'accordo di Addis Abeba del 1982 sfonda in qualche modo, da questo punto di vista, una porta già aperta. La seconda - terra terra - è che la richiesta di indennizzo al Governo etiopico da parte dei nostri connazionali aveva ben poche possibilità di essere esaudita. Per i terreni, oltre tutto, niente da fare; per gli altri beni, la mannaia di tasse spesso retroattive o comunque ispirate a criteri arbitrari.

La terza considerazione riguarda il non facile presente di quei nostri connazionali che per consentire - soprattutto negli anni dal 1975 al 1977, periodo in vero assai burrascoso specie per chi abitava in Eritrea - ad altri connazionali di lasciare l'Etiopia, si addossaro-

no la garanzia del pagamento dei loro debiti soprattutto fiscali. Garanzia, si badi bene, necessaria per ottenere il visto d'uscita. I garanti hanno poi assommato un guaio accanto all'altro, a quanto pare, per via di un fisco retroattivo o comunque ispirato a criteri arbitrari, sicchè niente e nessuno avrebbero potuto schiodarli da una posizione sempre più scomoda. Cancellandosi ora coteste garanzie, i garanti potranno ottenere il visto d'uscita o, se vogliono rimanere, potranno partire da una base accettabile per sviluppare le loro intraprese economiche.

Una cosa tuttavia non è ancora del tutto chiara: se il visto d'uscita, com'è nella lettera dell'accordo, riguarda solo i garanti, diciamo così, a garanzia dismessa o anche gli altri nostri connazionali. Nella relazione con cui il Governo accompagna il disegno di legge di ratifica dell'accordo, si parla in questo senso di un impegno verbale da parte etiopica ma si aggiunge anche che la puntuale attuazione di questo impegno è «inevitabile presupposto per la ratifica dell'accordo e per il buon andamento del nostro programma di cooperazione».

Sarebbe quindi opportuno che il Governo dicesse se e quali ulteriori garanzie ci sono state perchè il visto d'uscita sia concesso a tutti i nostri connazionali residenti in Etiopia.

La compensazione da parte etiopica (i sei milioni e mezzo di dollari) è certamente bassa ma sembra chiaro come l'ammontare della cifra non sia stato, per noi, l'elemento principale per raggiungere l'accordo. Come dice la relazione del Governo ci si sarebbe potuti limitare alla lira simbolica ma era anche interesse italiano l'impegno ulteriore nella politica di cooperazione con l'Etiopia, sfruttando la compensazione in valuta locale. D'altro canto, era, ed è, interesse del Governo di Addis Abeba potersi presentare nelle sedi internazionali o comunque nei rapporti con gli altri Stati avendo sistemato, sia pure con un tipo di pagamento - diciamo così - andata e ritorno, un contenzioso come questo.

È chiaro dunque che l'accordo ha un valore soprattutto politico, oltre a quello - per noi di grande rilievo - di schiodare i nostri connazionali da una posizione insostenibile ancorchè imposta con criteri più che discutibili. Il valore politico sta soprattutto nel processo di riavvicinamento fra Italia ed Etiopia, liberandolo, come fa, da un contenzioso senza troppe razionali vie d'uscita, se non appunto questa

che ha riguardo alla necessità di tutelare i nostri connazionali all'estero e di avviare, appunto, migliori rapporti con l'Etiopia.

Proprio in relazione a tali considerazioni, la Commissione affari esteri vuole raccomandare all'Assemblea di autorizzare la ratifica dell'accordo in oggetto.

GRAZIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUZZETTI)

2 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore AZZARÀ)

3 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole pur facendo osservare l'opportunità di approfondire le implicazioni di ordine finanziario in materia di eventuali obblighi tributari nei confronti dello Stato italiano da parte dei cittadini italiani beneficiari del provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista per regolare taluni rapporti d'ordine finanziario ed altre questioni pendenti tra i due Stati, firmato ad Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con Scambio di Lettere in pari data.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati dal presente Accordo, è riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma 1.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.